

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 febbraio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 25.

Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 27.

Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia Pag. 5

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2011, n. 13.

Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato. Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2011, n. 14.

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15.

Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato Pag. 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 gennaio 2012, n. 1.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2011, n. 45.

Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi (legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58) Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2011, n. 46.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano..... Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2011, n. 0319/Pres.

Regolamento di abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76 .. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2012, n. 07/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati euro 5 con emissioni ridotte)..... Pag. 17

REGIONE VENETO

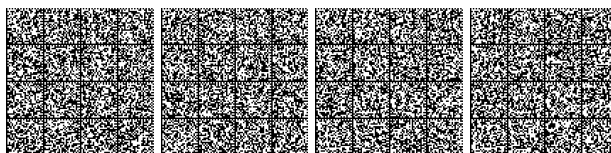
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 5.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) Pag. 25



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 25.

Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 dell'8 novembre 2011)

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, n. 18

Art. 1.

Modificazione all'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), le parole: «in conto capitale» sono soppresse.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2008

1. (1)

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 18/2008

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008 è sostituito dal seguente: «I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di priorità:».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pannelli informativi».

3. (2)

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18/2008, prima delle parole: «Sono ammesse a contributo», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis».

5. (3)

Art. 4.

Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 18/2008

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2008, le parole: «, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2008

1. (4)

Art. 6.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 18/2008

1. (5)

(1) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(2) Aggiunge la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(3) Aggiunge il comma 3-bis del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(4) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2008 è abrogato.

Art. 7.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale 18/2008

1. (6)

Art. 8.

Modificazione all'art. 9 della legge regionale 18/2008

1. (7)

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, n. 20

Art. 9.

Modificazione all'art. 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

1. (8)

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 20/2008

1. L'art. 32 della legge regionale n. 20/2008 è sostituito dal seguente:

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Le indennità di cui all'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 20/2008, come sostituito dall'art. 10, sono liquidate ai dipendenti della Regione nominati nelle commissioni di collaudo a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2008.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 138.300 per l'anno 2011, in euro 34.200 per l'anno 2012, in euro 34.200 per l'anno 2013 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'UPB 1.13.3.10 (Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario), per annui euro 30.000 per il triennio 2011/2013;

b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 108.300 per l'anno 2011, di euro 8.400 per l'anno 2012 e di euro 4.200 per l'anno 2013 nell'ambito dell'UPB 1.3.1.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 derivante dall'introito degli oneri di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 20/2008, come sostituito dall'art. 10.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(7) Modifica il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.

(8) Modifica il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

12R0071

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2).

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Valle d'Aosta n. 49 del 29 novembre 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, ed è celebrata contemporaneamente alla commemorazione di cui al comma 1».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2006 è abrogato.

Art. 2.

Modificazione all'art. 3

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2006, dopo le parole: «manuali d'uso approvati» è aggiunta la seguente: «rispettivamente»;

Art. 3.

Modificazione all'art. 6

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«*d*) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali durante le consultazioni elettorali e referendarie;»

2. Alla fine della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2006 sono aggiunte le seguenti parole: «e della Festa della Valle d'Aosta».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2006 è abrogata.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 6/2006, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Bandiera della comunità walser*). — 1. Sugli edifici pubblici dei Comuni di cui alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità walser.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - (*Rendez-vous citoyens*). — 1. La Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale competente in materia di istruzione e cultura organizzano manifestazioni e iniziative a carattere culturale, denominate «Rendez-vous citoyens», dirette all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi dell'educazione civica, rivolte alle istituzioni scolastiche e ai giovani residenti nel territorio regionale e aperte a tutta la popolazione.

2. Le modalità di svolgimento degli incontri e delle azioni di cui al comma 1 sono definite, rispettivamente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.»

Art. 6.

Modificazione all'art. 10

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2006, la parola: «Amis» è sostituita dalle seguenti: «Amie/Ami».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2006, le parole «di norma, il 7 settembre» sono soppresse.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aoste/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 novembre 2011

ROLLANDIN

(*Omissis*)

12R0089

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 27.

Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
n. 49 del 29 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, con la presente legge, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), disciplina la realizzazione e il finanziamento di opere pubbliche per lo sviluppo della città di Aosta, capitale dell'autonomia regionale, nonché il finanziamento delle attività volte allo sviluppo economico, sociale e turistico del capoluogo regionale.

Art. 2.

Interventi per il finanziamento di opere

1. La Regione, considerato l'interesse dell'intera collettività valdostana alla realizzazione degli interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture urbani della città di Aosta, assicura il finanziamento delle opere di cui all'art. 1, da attuarsi nel periodo 2012/2021, volte in particolare:

- a) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico;
- b) al miglioramento della qualità ambientale e al recupero di aree degradate;
- c) all'adeguamento della dotazione di impianti turistico-sportivi, culturali e per il tempo libero;
- d) al miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana, anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi stradali, di trasporti e di parcheggi.

2. La Regione concede al Comune di Aosta, considerato il ruolo prioritario e strategico del capoluogo regionale e delle esigenze finanziarie ad esso correlate, finanziamenti volti ad assicurare la gestione delle opere di cui al comma 1 e il funzionamento dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, con particolare riguardo a quelli turistico-sportivi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per il trasferimento dei finanziamenti necessari al sostegno delle attività di gestione e dei servizi di cui al presente comma.

Art. 3.

Realizzazione delle opere

1. Le opere di cui all'art. 1 sono definite nell'ambito di un piano di interventi, contenente la sintetica descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali delle opere e l'indicazione delle relative priorità. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Aosta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la realizzazione delle opere e per il trasferimento dei finanziamenti a tal fine necessari.

3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta.

4. Qualora la realizzazione delle opere richieda l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, enti o altri soggetti pubblici, il Presidente della Regione promuove la formazione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito allo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Le opere previste nel programma degli interventi predisposto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), sono portate a compimento ai sensi della legge regionale medesima.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento del programma degli interventi di cui all'art. 3, è autorizzata una spesa complessiva nel decennio 2012/2021 di euro 15.000.000, di cui annui euro 1.500.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, è determinato in annui euro 1.500.000 per il decennio 2012/2021.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 sia in quello per il triennio 2012/2014, nell'area omogenea 1.4.2. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

4. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 48/1995;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

1) per l'anno 2012 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'UPB 1.4.2.28 (Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire) e nell'UPB 1.4.2.15 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire) a valere sugli specifici accantonamenti previsti ai punti A.1 degli allegati 2/B e 2/C al bilancio stesso;

2) per gli anni 2013 e 2014 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 48/1995.

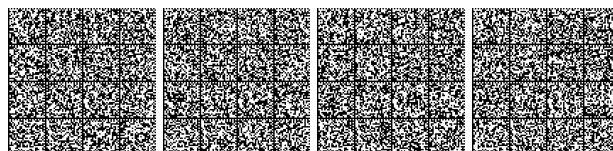
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Aosta, 14 novembre 2011

ROLLANDIN

(Omissis)

12R0090



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2011, n. 13.

Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'11 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTER DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo di solidarietà

1. La provincia riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali, secondo quanto disposto da questa legge.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la provincia istituisce un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale.

3. Il contributo è erogato indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità in merito all'evento mortale.

4. Il contributo è aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.

Art. 2.

Accesso al fondo di solidarietà

1. L'accesso al fondo è ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

2. L'accesso al fondo è altresì ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere a:

a) appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;

b) volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Il contributo di solidarietà spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell'incidente.

Art. 3.

Beneficiari del contributo

1. I beneficiari del contributo sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell'incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado. La domanda di contributo è presentata per conto del nucleo familiare da uno dei predetti componenti.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e i parametri per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso ai benefici del fondo di solidarietà, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 4.

Misura del contributo

1. La misura del contributo di solidarietà è determinata dalla Giunta provinciale in proporzione alla condizione economica ai sensi dell'art. 3, entro il limite massimo di 25.000 euro. La misura del contributo è graduata in ragione del grado di parentela della vittima con i familiari beneficiari, dell'esistenza del rapporto di coniugio o di convivenza e del numero dei figli.

2. La Giunta provinciale aggiorna periodicamente l'importo del comma 1 per adeguarlo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.

Art. 5.

Contributo di solidarietà per il trasporto della salma

1. Nel caso degli incidenti mortali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, avvenuti in Trentino, per i quali non sia concedibile a favore dei familiari il contributo di solidarietà, il fondo di solidarietà assume, su richiesta delle persone individuate dall'art. 3, comma 1, le spese per il trasporto della salma fuori provincia nel luogo d'origine. Questo articolo non si applica se l'onere del trasporto della salma è a carico di altri soggetti.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al fondo di solidarietà, le modalità e i termini, anche ai fini dell'art. 7, per la presentazione della domanda di ottenimento del contributo e per la sua erogazione, nonché individua la struttura provinciale competente alla gestione del fondo di solidarietà.

2. Per l'accertamento della condizione di lavoratore deceduto sul lavoro si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Il contributo di solidarietà previsto dall'art. 1 può essere richiesto per gli incidenti mortali verificatisi dopo il 1° dicembre 2009.

2. In prima applicazione di questa legge è ammesso l'accesso al fondo di solidarietà anche ai familiari degli amministratori pubblici delle istituzioni trentine deceduti entro la data di entrata in vigore di questa legge, nell'esercizio delle loro funzioni; restano ferme le altre disposizioni di questa legge.

3. Ai fini dell'attuazione di questo articolo, la domanda per il contributo deve essere presentata entro la data indicata dalla Giunta provinciale nella deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 1, 5 e 7 di questa legge è autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.



2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale.

Trento, 6 ottobre 2011

DELLAI

12R0081

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2011, n. 14.

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 2 novembre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'art. 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

2. Questa legge ha lo scopo di:

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;

c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;

d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.

Art. 2.

Interventi sociali e sanitari

1. La Provincia può sostenere, secondo quanto previsto dall'art. 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare), le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse sociale relative all'assistenza e all'accompagnamento degli studenti con DSA.

2. Nell'ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa.

3. Per il coordinamento e l'integrazione socio-sanitaria dei servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

Art. 3.

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con-bisogni educativi speciali come previsti dall'art. 74".

Art. 4.

Modificazione dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "e, per questi studenti le scuole di ogni ordine e grado svolgono le seguenti azioni:

a) attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli d'intervento definiti dalla Giunta provinciale; in ogni caso l'esito di tali attività non costituisce una diagnosi di DSA;

b) provvedono, ai sensi dell'art. 15, comma 4, alla formazione in servizio del personale insegnante, coordinandosi con la formazione realizzata dal Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante previsto dall'art. 42-bis;

c) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA anche sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali".

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola). Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 ottobre 2011

DELLAI

12R0082



LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15.

Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nonché alla prevenzione del crimine organizzato promuovendo appositi interventi attuati nell'ambito della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale).

Art. 2.

Interventi

1. La Provincia interviene per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio provinciale sul piano economico e sociale, per contrastare l'espansione e il radicamento della criminalità organizzata nel territorio provinciale e per ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminali.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono realizzati:

- a) mediante gli accordi di cui all'art. 6 della legge provinciale sulla polizia locale;
- b) mediante il finanziamento di progetti ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale.

3. La Provincia inoltre promuove e stipula accordi di programma ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree territoriali o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminali di tipo organizzato;
- b) sostenere gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata nelle sue diverse articolazioni;
- c) favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza in provincia.

Art. 3.

Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. Per le finalità di questa legge la Provincia promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi, dei servizi e delle professioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato) operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Per queste finalità la Provincia promuove anche la stipulazione di convenzioni fra questi soggetti e gli enti locali della provincia.

2. La Provincia promuove il coordinamento tra istituzioni pubbliche e associazioni di categoria per monitorare e prevenire situazioni di illegalità, anche istituendo periodici tavoli di confronto per favorire comuni azioni di contrasto in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulla polizia locale.

Art. 4.

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

1. La Provincia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) realizzare attività, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, per attuare le finalità di questa legge e realizzare attività di qualificazione e aggiornamento del personale della scuola;
- b) realizzare attività, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, per attuare le finalità di questa legge e per valorizzare le tesi di laurea inerenti ai temi della legge stessa;
- c) promuovere, in particolare fra i giovani, iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica e alla diffusione della cultura della legalità nella comunità provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 1.

Art. 5.

Attività della polizia locale

1. La Provincia, nel rispetto della legge provinciale sulla polizia locale, valorizza il ruolo della polizia locale, anche attraverso gli accordi previsti dall'art. 2.

2. La Provincia, anche avvalendosi dell'osservatorio per la sicurezza previsto dall'art. 9 della legge provinciale sulla polizia locale e del comitato tecnico di polizia locale previsto dall'art. 17 della stessa legge, promuove specifici progetti per la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto di questa legge.

Art. 6.

Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre attività criminali

1. La Provincia promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi all'usura, volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio provinciale.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia sociale e sanitaria la Provincia, esercitando le proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminali di tipo organizzato.

3. La Provincia è autorizzata a concedere agli enti di garanzia individuati dall'art. 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), finanziamenti per la costituzione e l'incremento dei fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

4. Le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, secondo quanto stabilito dall'art. 128 della legge provinciale n. 18 del 1993.



Art. 7.

Recupero dei beni confiscati

1. La Provincia assicura:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) la concessione di contributi agli enti locali indicati nella lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e arredo, al fine del recupero e della gestione dei beni immobili assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali indicati nella lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mediante la stipula di accordi di programma con gli assegnatari.

Art. 8.

Politiche a sostegno delle vittime

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale sulla polizia locale prevede, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato.

2. La Provincia incentiva la costituzione e l'attività di enti associativi aventi lo scopo di intervenire a favore delle vittime dei reati o di azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata. La Provincia, con il supporto del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza previsto dall'art. 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), promuove interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato mediante tavoli di confronto, di regia e scambio di informazioni contro la tratta sul territorio della provincia, anche al fine di individuare modalità per la raccolta dei dati.

Art. 9.

Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità e per la promozione della cittadinanza responsabile

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata la Provincia il 21 marzo di ogni anno partecipa alla "Giornata provinciale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", attraverso l'organizzazione di eventi e dibattiti sul tema della promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

Art. 10.

Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

1. La Provincia è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico" alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici della Costituzione.

2. La Provincia aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 11.

Relazione sull'attuazione della legge

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti nell'attuazione degli interventi previsti evidenziando, in particolare:

a) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

b) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata, rilevati nel territorio provinciale;

c) il numero, la tipologia, la localizzazione, lo stato di conservazione e la destinazione dei beni presenti nel territorio provinciale confiscati alla criminalità organizzata.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all'attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l'impostazione della relazione prevista dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale sul volontariato

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sul volontariato è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a)."

Art. 13.

Modificazioni della legge provinciale sulla polizia locale

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole: "dirette alla prevenzione" sono inserite le seguenti: "del crimine organizzato e";

b) nella lettera b) dopo le parole: "conoscenza dei fenomeni connessi alla criminalità" sono inserite le seguenti: ", compresa la criminalità organizzata".

2. All'art. 9 della legge provinciale sulla polizia locale sono apportate le seguenti modificazioni:

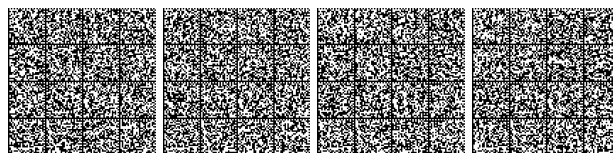
a) nel comma 1 dopo la parola: "sfruttamento" sono inserite le seguenti: ", al contrasto di fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di specifiche conoscenze, l'osservatorio per la sicurezza garantisce e favorisce la consultazione da parte dei cittadini dei documenti relativi ai fenomeni connessi con il crimine organizzato."

3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sulla polizia locale è inserita la seguente:

"g bis) collabora, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'art. 2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";"



Art. 14.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla seguente:

“*f*) educare ai principi della vita, della legalità e della cittadinanza responsabile, della pace, della solidarietà e della cooperazione anche internazionale;”.

Art. 15.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale sui giovani è inserita la seguente:

“*d bis*) favorisce lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità;”.

Art. 16.

Modificazione dell'art. 33 della legge provinciale sulle politiche sociali

1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserita la seguente:

“*i bis*) attività a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato.”

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 41 (Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

1. L'art. 41 della legge provinciale n. 1 del 2002 è abrogato.

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio ai sensi della normativa in materia di finanza locale, di politiche sociali, di volontariato, di polizia locale e di prevenzione del fenomeno dell'usura.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 dicembre 2011

DELLAI

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 50/I-II del 13 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“1. Sono artigiani:

a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato;

b) le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale.”

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinfa è sostituito dal seguente: “Agli effetti della normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre;”;

b) nella lettera *a*) le parole: “le imprese” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti”.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato sono inserite le parole: “, alla cui tenuta è delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento”.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), sono tenuti a iscriversi all'albo delle imprese artigiane. L'iscrizione all'albo da parte degli altri soggetti previsti dall'art. 2 è facoltativa.”

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato è inserito il seguente:

“4-bis. In mancanza di iscrizione all'albo non è consentito utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna o nel marchio alcun riferimento all'artigianato, né denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale.”

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (*Struttura dell'albo*). – 1. L'albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.

2. Nella prima sezione dell'albo sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato.

3. Nella seconda sezione dell'albo sono iscritti i soggetti considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale.”

12R0083



Art. 4.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale sull'artigianato

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato è inserito il seguente:

“Art. 4-bis (*Iscrizione all'albo, cancellazione e variazione*). — 1. L'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta mediante la comunicazione unica prevista dall'art. 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La presentazione della comunicazione unica, corredata dalle autocertificazioni e attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, determina l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all'albo.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione, adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di cancellazione. La camera di commercio iscrive d'ufficio all'albo le imprese artigiane che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dal comma 1.

4. Con la deliberazione prevista dall'art. 3, comma 5, la Giunta provinciale può definire i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti da parte della camera di commercio sulle attività di tenuta dell'albo e le procedure per l'adozione dei provvedimenti d'ufficio.

5. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo, in caso di morte, invalidità o sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica la normativa statale in materia di artigianato.”

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 5 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Commissione provinciale per l'artigianato*). — 1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato è istituita la commissione provinciale per l'artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato.

2. Spetta alla commissione:

a) fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola;

b) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;

c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;

d) nominare i rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di comuni, istituti scolastici e altri enti.”

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 6 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Nomina, composizione e organizzazione della commissione*). — 1. La commissione provinciale per l'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

2. La commissione è formata da:

a) sette componenti, di cui cinque artigiani e due esperti in materia di artigianato, individuati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) un dipendente provinciale assegnato alla struttura provinciale competente, in materia di artigianato;

c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro artigiano e l'istituto della bottega-scuola la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all'Agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti.

4. La commissione elegge tra i suoi componenti un presidente e un vicepresidente.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di artigianato.

6. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

7. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.”

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 9 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (*Comunicazioni ad enti pubblici*). — 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento trasmette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti pubblici che ne fanno richiesta ai fini dell'esercizio delle loro competenze le informazioni sui dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni intervenute nei dati contenuti nell'albo.

2. A richiesta della commissione provinciale per l'artigianato la camera di commercio fornisce informazioni di carattere generale e solo in forma aggregata.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate da questa legge la camera di commercio può avvalersi della collaborazione dei comuni e degli enti pubblici interessati.

4. Se la camera di commercio accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 4-bis segnala alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati i provvedimenti adottati, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di loro competenza.”

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 11 della legge provinciale sull'artigianato

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sull'artigianato è abrogato.

2. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sull'artigianato le parole: “previste dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “previste dagli articoli 2, comma 1, lettera e), e 7 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).”

Art. 9.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato le parole: “La commissione provinciale per l'artigianato, avvalendosi della struttura competente,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura provinciale competente in materia di artigianato”.

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale sull'artigianato

1. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale sull'artigianato le parole: “, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione” sono soppresse.



2. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sull'artigianato dopo le parole: "sistema formativo provinciale" sono inserite le seguenti: "la struttura provinciale competente in materia di artigianato".

3. Il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

"4. Con regolamento approvato dalla Giunta provinciale sono disciplinate le caratteristiche generali e le modalità di funzionamento delle botteghe-scuola."

4. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale sull'artigianato è inserito il seguente:

"4-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, sono definiti i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per l'utilizzo delle botteghe-scuola e sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori."

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sull'artigianato

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "come modificato dall'art. 52 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1," sono soppresse;

b) le parole: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")" sono sostituite dalle seguenti: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")".

Art. 12.

Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale sull'artigianato

1. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sull'artigianato dopo le parole: "Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)," sono inserite le seguenti: "o dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi a società interamente partecipate, in via diretta o indiretta, dall'ente pubblico,".

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 18-bis della legge provinciale sull'artigianato

1. Al comma 2 dell'art. 18-bis della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'art. 6, comma 2, lettera a), di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale";

b) nella lettera b) dopo le parole: "l'organizzazione degli esami di abilitazione professionale" sono inserite le seguenti: "compresa la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi della commissione esaminatrice" e le parole: "più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'art. 6, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale".

2. Nel comma 5 dell'art. 18-bis della legge provinciale sull'artigianato le parole: "più rappresentative ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme:

a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, in violazione dell'art. 3, comma 4-bis: da 250 a 2.500 euro;-

b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell'art. 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.

2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall'albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

3. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera di commercio introita i relativi proventi.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di quest'articolo. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione."

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 20-bis della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 20 bis della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

"Art. 20 bis (*Delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento di funzioni in materia di artigianato*).

— 1. Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti:

a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 3, comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;

b) lo svolgimento di indagini, studi e ricerche, compreso lo svolgimento di rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione, anche su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, se previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'art. 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sull'artigianato

1. L'art. 23 della legge provinciale sull'artigianato è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Disposizioni transitorie*). — 1. La commissione provinciale per l'artigianato, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, è prorogata fino alla nomina della nuova commissione. Se uno o più componenti della commissione in carica cessano entro questo termine la sostituzione avviene secondo la previgente disciplina, per il periodo di residua durata della commissione prorogata. La nuova commissione è nominata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.

2. La commissione provinciale per l'artigianato, in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, provvede in ordine alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo presentate prima della medesima data e non ancora definite.

3. L'art. 19, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, si applica fino al centottantesimo giorno successivo alla medesima data."



Art. 17.
Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 10, 12 e 20 della legge provinciale sull'artigianato sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 dicembre 2011

DELLAI

12R0084

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 gennaio 2012, n. 1.

**Modifiche del regolamento sull'assistenza economica
sociale e tariffe nei servizi sociali.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige* n. 2/I-II del 10 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 del 19 dicembre 2011

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il punto 1 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente punto 1-bis

“1-bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello

1. In deroga a quanto previsto all'art. 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

a) il reale ammontare del canone di locazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato, e delle spese accessorie ordinarie, entrambi al netto delle integrazioni pubbliche;

b) il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche.”

Art. 2.

1. Il punto 3.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

b) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;

i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non già rilevati ai fini della DURP;

i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche;

c) il 50 per cento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d'inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali;

d) ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all'allegato C, l'importo dell'assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l'utente del servizio stesso.”

Art. 3.

1. Il punto 11. dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello:

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci per cento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.

11.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti 11.1 fino 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell'ultimo mese.”

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0068



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 dicembre 2011, n. 45.

Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi (legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 10 gennaio 2012)

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito: «1. Il sindaco attesta la corrispondenza dell'esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nella commissione edilizia comunale».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserito il seguente comma 2: «2. Nei ristoranti spetta al gestore stabilire, se la somministrazione delle bevande avviene anche indipendentemente dalla somministrazione dei pasti».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito: «1. La licenza di esercizio per le mense aziendali è richiesta dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante dell'associazione o della cooperativa appositamente costituita dal personale aziendale. La conduzione può essere affidata ad un soggetto diverso dal titolare della licenza, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare dalla licenza».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 2bis: «2bis. La commissione di cui al comma 7 dell'articolo 33 della legge può controllare gli esercizi ricettivi e svolgere dei controlli a campione su almeno il sei per cento dei medesimi al fine di verificare la correttezza della loro classificazione».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito «4. Per camere e unità abitative in esercizi di nuova costruzione nonché camere e unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, si intendono le camere e le unità abitative per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999. Negli esercizi classificati con 3 stelle superior, 4 stelle superior e 5 stelle sono considerate tali invece le stanze per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 11 maggio 2005, mentre per le unità abitative di tali livelli di classificazione vale la data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione».

Art. 5.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito «Art. 13. Alberghi e ostelli per la gioventù

1. Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte con finalità di lucro.

2. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte senza finalità di lucro da enti, associazioni o circoli.»

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito

«2. La notifica di cui all'articolo 44, comma 2, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell'arrivo di ogni cliente, salvo che l'esercizio sia situato in località isolata, nel qual caso la notifica deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza il più presto possibile».

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito «3. In caso di comitive organizzate, la notifica di cui all'articolo 44, comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva e ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante il nome, il cognome, la residenza, la nazionalità e la data di nascita dei componenti la comitiva».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito: «1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all'articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d'intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustificano la richiesta e l'attività di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata esclusivamente nell'orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione».

Art. 8.

1. La rubrica del capo IX del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita «CAPO IX Qualificazione professionale»

Art. 9.

1. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito Art. 29 Requisiti professionali Corsi e titoli di studio

1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti anche i diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste le materie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.

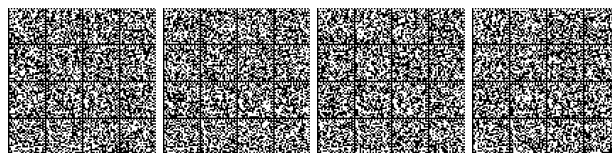
2. La validità dei corsi professionali seguiti all'estero da cittadini italiani e non italiani, ai fini della qualificazione professionale, è accertata secondo le vigenti norme in materia.

3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per quelli ad essi equiparati, la validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti.»

Art. 10.

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito

«2. L'esame comprende una prova scritta e una orale; la prova scritta consiste nella compilazione di un questionario, quella orale in un colloquio. Alla prova orale è ammesso solo chi supera la prova scritta. La prova orale è pubblica. Il certificato attestante la qualificazione professionale è rilasciato solo ad avvenuto pagamento dei diritti di segreteria».



2. Il testo in lingua tedesca del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito «3. Das Gesuch um Teilnahme an der Prüfung ist bei der Handelskammer einzureichen. Zur Prüfung zugelassen werden können sämtliche Personen, die die Pflichtschule abgeschlossen haben und im Sinne des Gesetzes handlungsfähig sind. Die Überprüfung dieser Voraussetzungen wird vor der Prüfung vorgenommen und den Betroffenen innerhalb von 90 Tagen nach Einreichen des Gesuches mitgeteilt».

Art. 11.

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito: Art. 31 (Requisiti professionali Esercizio di attività specifiche)

1. Il possesso del requisito di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge è dimostrato come segue:

a) se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione previdenziale obbligatoria per l'esercizio della predetta attività;

b) se trattasi di attività esercitata dal coniuge, dal parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, o di attività esercitata dal socio lavoratore, mediante comprovata iscrizione all'assicurazione previdenziale obbligatoria per l'esercizio della predetta attività.

2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non vale ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale volta all'ottenimento dell'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi. Non è altresì sufficiente, al fine di dimostrare l'abilitazione professionale, l'esperienza professionale biennale in un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere sostenuto un esame orale avente per oggetto le materie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge che fanno riferimento alla somministrazione di pasti».

Art. 12.

1. La rubrica dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita

«Art. 32 (Commissione per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi)»

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione».

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito

«4. Chi intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, deve dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, anche della qualificazione professionale di cui all'articolo 20 della legge».

2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito «5. In caso di trasferimento temporaneo dell'esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in relazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquistato il possesso dell'esercizio, il cedente, purché abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza, corrispondente a quella posseduta originariamente e può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, della legge».

Art. 14.

1. Il testo in lingua tedesca del comma 4 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito «4. Handelt es sich um den Neubau eines Betriebes, so kann die im Absatz 3 vorgesehene Frist im Rahmen des im Artikel 42 Absatz 1 des Gesetzes vorgesehenen Höchstausmaßes verlängert werden».

Art. 15.

1. Le tabelle A e B dell'allegato E del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

Art. 16.

1. La lettera d) del comma 3 della tabella D dell'allegato E del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita

«d) le stelle devono essere a sei punte ed avere un diametro esterno di mm 45 ed un diametro interno di mm 23. Le stelle devono essere in vetro giallo ed incastrate nella targa d'acciaio, dalla quale devono sporgere di mm 1,5. Per gli esercizi dei livelli di classificazione «superior» la lettera «S» è in vetro bombato, di colore giallo, di cm 2,5 di altezza, ed è posizionata alla destra delle stelle e nella parte superiore della linea centrale delle stesse, ad incastro nella targa d'acciaio con sporgenza di 1 mm. Le stelle sono poste sotto l'abbreviazione (lettera)».

Art. 17 (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche

- a) l'articolo 5;
- b) il comma 1 dell'articolo 15;
- c) l'articolo 25;
- d) l'articolo 26;
- e) l'articolo 27;
- f) l'articolo 28;
- g) il comma 1 dell'articolo 30;
- h) i commi 2 e 4 dell'articolo 32;
- i) l'articolo 33;
- j) l'articolo 34;
- k) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 36;
- l) l'articolo 38;
- m) l'articolo 39;
- n) l'allegato F.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 dicembre 2011

DURNWALDER

12R0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2011, n. 46.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 10 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del
30 dicembre 2011



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Il punto 1.4. (Ufficio per la cooperazione transfrontaliera) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

Dopo il punto 29.10. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 29.11:

«29.11. Ufficio gestione risorse idriche
piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
concessioni di derivazione di acque pubbliche
acqua potabile e aree di tutela dell'acqua potabile
acque minerali e termali
estrazione di acqua sotterranea
funzioni di polizia amministrativa»

3. Il punto 37.1. (Ufficio gestione risorse idriche) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

Il punto 39. (affari comunitari) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: «Europa»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 dicembre 2011

DURNWALDER

12R0067

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2011, n. 0319/Pres.

Regolamento di abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) ed in particolare l'articolo 3, comma 3, lettera n-ter), ai sensi del quale l'ERSA assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria anche attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologia;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, approvato con proprio decreto 7 marzo 1995, n. 076/Pres., che disciplina le procedure di certificazione del materiale di propagazione delle piante da frutto all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che, con deliberazione 12 dicembre 2011, n. 2454, la Giunta regionale ha stabilito di aderire al servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione delle piante da frutto, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2003, dettando indirizzi all'ERSA per l'esercizio delle relative funzioni tecniche e amministrative;

Ritenuto necessario abrogare il proprio decreto n. 076/Pres./1995, al fine di consentire che l'attività di certificazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto venga svolta dall'ERSA secondo le modalità e i termini definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2455 con la quale è stato approvato il "Regolamento di abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76";

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di abrogazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76.

Art. 1.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoides, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 76.

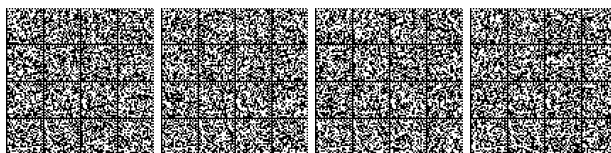
Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO

12R0046



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2012, n. 07/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati euro 5 con emissioni ridotte).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), come inserito dall'articolo 2, comma 115, lettera ii) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assesamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il proprio decreto d 13 settembre 2011, n.0219/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte»;

Atteso che ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento, le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sono assegnate alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, cui è demandata la concessione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte, in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre 2010;

Atteso che, al fine di garantire un'equa attribuzione delle risorse disponibili basata sulle effettive necessità di ciascuno dei citati Enti, è emersa l'esigenza di integrare il criterio di cui sopra, con altro che consenta di soddisfare le domande ammissibili a contributo con un'ulteriore assegnazione di risorse disponibili, secondo un unico ordine cronologico su base regionale, di presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il Regolamento sopracitato sulla base delle esigenze emerse in sede di gestione della nuova linea contributiva;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma i, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2011, n.2338 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte);

Decreta:

1. È emanato il Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte).

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 del DPR n. 0219/2011

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0219/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di primo riparto, le risorse»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le ulteriori risorse che si rendessero disponibili successivamente al primo riparto di cui al comma 1 sono assegnate, sino ad esaurimento delle stesse, con decreto del Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna, sulla base dell'elenco delle domande ammissibili a contributo, disposte in ordine cronologico di presentazione su scala regionale, stilato e comunicato, congiuntamente, dalle Camere di commercio.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 7 del DPR n. 0219/2011

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0219/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Camera di Commercio provvede alla concessione e contestuale erogazione dei contributi a fronte delle domande finanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande stesse, previsto dall'articolo 4.».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

12R0077

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 5.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 7 del 20 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 2.

Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto.

2. La popolazione residente della Regione del Veneto è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 3.

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 4.

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall'art. 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all'art. 22, comma 4, lettere c) e d).

Capo II

ELETTORATO, INELEGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 5.

Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 6.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.



Art. 7.

Cause di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

g) i dipendenti della Regione;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;

m) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 8.

Cause di incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

- a) membro di una delle due Camere;
- b) membro del Parlamento europeo;
- c) ministro o sottosegretario di Stato;
- d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
- e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;

h) presidente, assessore, consigliere provinciale;

i) sindaco, assessore, consigliere comunale;

l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);

o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'art. 7;

r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 9.

Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali

1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 10.

Cause di decadenza

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

2. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.

3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.



Capo III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 11.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 12.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale».

Art. 13.

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 14.

Presentazione delle liste di candidati

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale» e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'art. 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

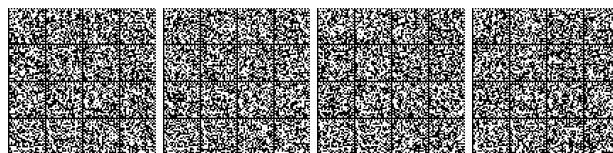
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.

7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

8. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

9. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;



b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'art. 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Art. 15.

Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1.

2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'art. 14, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 5 e 6.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'art. 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'art. 14, comma 9, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 16.

Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'art. 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispon-



dano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'art. 14, comma 9, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'art. 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 17.

Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'art. 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'art. 14, comma 9, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 14, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'art. 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'art. 15, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 18.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'art. 15, comma 5, lettera a);

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'art. 20.

Art. 19.

Norme speciali per gli elettori

1. Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.

Art. 20.

Scheda elettorale e modalità di votazione

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.



3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b).

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

Art. 21.

Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Art. 22.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);

b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'art. 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

c) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;

d) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione;

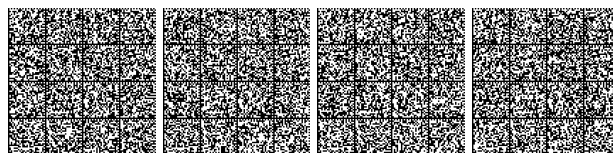
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;

h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;

i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.



5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 23.

Surrogazioni

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'art. 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale, rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'art. 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.

Art. 24.

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art. 23.

Capo IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

Art. 25.

Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 26.

Ricorsi

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 «Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo» e successive modificazioni.

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.



3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui all'art. 2, comma 1, è determinato nel numero di quarantanove.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Relativamente alla legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, non si applicano all'incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale.

Art. 28.

Norme finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.

2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 gennaio 2012

ZAIA

(Omissis)

12R0076

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

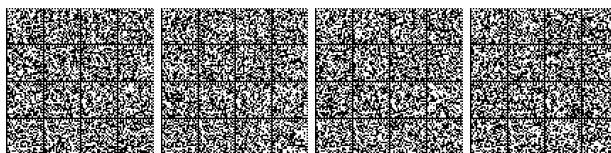
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 18 gennaio 2012)

(Omissis).

12R0092

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

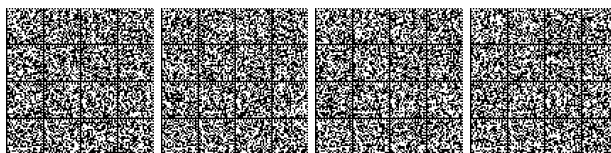
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale	€ 300,00
- semestrale	€ 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale	€ 86,00
- semestrale	€ 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 2 2 5 *

€ 2,00

